

L'indice di riferimento per il carovita di fine settembre 2023 viene fissato a 108.7 (indice dicembre 2005=100).

Da gennaio 2024, sui salari reali dei dipendenti assoggettati al presente CCL, dovranno venire riconosciuti i seguenti aumenti salariali, quale adeguamento al costo della vita:

- **Impiegati di commercio:** un adeguamento pari al 2.0 %, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.00 mensili;
- **Dipendenti operativi:** un adeguamento pari al 2.6%, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.00 mensili;
- **Apprendisti:** un adeguamento pari al 2.6%.

<u>Diplomato in economia aziendale con EPS, Maestro meccanico</u>	accordo individuale *
<u>Coordinatore d'officina con AFP, Capo meccanico</u>	accordo individuale *
<u>Consulente servizio clienti con AFP, Ricezionista</u>	accordo individuale **
<u>Meccanico diagnostico con AFP</u>	accordo individuale *

* **Diplomato in economia aziendale - Maestro meccanico – Coordinatore d'officina - Capo meccanico – Meccanico diagnostico**

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore a 5'768.00 CHF.

Nel caso di una modifica del tempo di lavoro nei contratti in essere, in ragione dell'aumento delle ore massime effettuabili settimanalmente (45 ore), lo stipendio deve essere adeguato proporzionalmente.

In virtù della modifica del tempo di lavoro massimo, gli accordi individuali in essere riguardanti la retribuzione delle ore supplementari per le funzioni di responsabile after sales, responsabile servizio clienti, responsabile officina, capo officina, responsabile carrozzeria, capo carrozzeria, consulente tecnico e responsabile ricambi e accessori sono da considerarsi nulli.

** **Consulente servizio clienti, Ricezionista**

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può prevedere uno stipendio minimo inferiore a 4'635.00 CHF.

<u>Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli, tutti con AFC (tirocinio di 4 anni)</u>	Salario mensile minimo
1° anno dopo il tirocinio	CHF 3'760.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF 4'384.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF 4'673.00
4° anno dopo il tirocinio	CHF 4'715.00
5° anno dopo il tirocinio	CHF 5'363.00

Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili, tutti con AFC
(tirociniodi 3 anni)

1° anno dopo il tirocinio	CHF	3'497.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF	4'174.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF	4'403.00

Assistente di manutenzione per automobili con CFP
(tirocinio di 2 anni)

Dal 1° anno	CHF	3'406.00
--------------------	------------	-----------------

Aiuto meccanico

Dal 1° anno	CHF	3'917.00
--------------------	------------	-----------------

Addetto al lavaggio, pulizia e preparazione estetica dei veicoli, addetto del pneumatico

CHF **3'880.00**

Carrozziere lattoniere AFC, carrozziere riparatore AFC, carrozziere verniciatore AFC, fabbro di veicoli AFC

Si fa riferimento al
ccl carrozzerie
(regione Ticino)

Impiegato del commercio al dettaglio con AFC, Commesso di vendita pezzi di ricambio

<u>1° anno dopo il tirocinio</u>	CHF	3'585.00
<u>2° anno dopo il tirocinio</u>	CHF	3'891.00
<u>3° anno dopo il tirocinio</u>	CHF	4'063.00
<u>4° anno dopo il tirocinio</u>	CHF	4'421.00
<u>5° anno dopo il tirocinio</u>	CHF	4'680.00

Assistente del commercio al dettaglio con CFP, Magazziniere

<u>1° anno</u>	CHF	3'405.00
<u>2° anno</u>	CHF	3'891.00
<u>3° anno</u>	CHF	4'245.00

Addetto alla vendita di carburanti

<u>1° anno</u>	CHF	3'962.00
<u>2° anno</u>	CHF	4'165.00

Impiegato di commercio

Impiegato generico o con CFP

CHF 3'523.00

Esegue le direttive impartite e non partecipa ad ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro.

Impiegato operativo o con AFC

CHF 3'811.00

Svolge in modo autonomo i compiti operativi affidati e le operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze e capacità possedute o acquisite. È in grado di essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione dei singoli aspetti o progetti.

Impiegato responsabile

CHF 4'326.00

Gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo direttive per l'esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti, sulla base di mandati ricevuti. È coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell'azienda relativamente ai propri ambiti di competenza.

Appendice 2

Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

Salari minimi validi dal 1. gennaio 2024:

In riferimento all'art. 13 lett. n) del Contratto collettivo di lavoro, le parti contraenti definiscono la seguente retribuzione per apprendisti. Vedi accordo del 24.05.2007, aggiornato al 1° gennaio 2015:

1. Retribuzioni minime:

a) Assistente di manutenzione per automobili CFP, meccanico di manutenzione per automobili AFC, mecatronico d'automobili AFC

nel 1° anno di tirocinio	CHF	639.00	al mese
nel 2° anno di tirocinio	CHF	839.00	al mese
nel 3° anno di tirocinio	CHF	1'112.00	al mese
nel 4° anno di tirocinio	CHF	1'421.00	al mese

b) Impiegato di commercio al dettaglio CFP, Impiegato di commercio al dettaglio AFC

nel 1° anno di tirocinio	CHF	639.00	al mese
nel 2° anno di tirocinio	CHF	839.00	al mese
nel 3° anno di tirocinio	CHF	1'112.00	al mese

Questi salari minimi sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

Formazione supplementare:

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere l'attestato federale di capacità quale mecatronico.

A dipendenza delle note finali d'esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:

Anno di tirocinio quale mecatronico		se completa la maturità professionale	se esonerato dalla cultura generale
nel 2° anno	CHF	976.00	1'139.00
nel 3° anno	CHF	1'280.00	1'518.00
nel 4° anno	CHF	1'518.00	1'843.00

2. Adeguamento al rincaro

Anche le retribuzioni di cui al punto 1 vengono adeguate al rincaro in applicazione dell'art. 15 del CCL.

3. Tredicesima mensilità

Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.

4. Vacanze

Gli apprendisti hanno diritto a 25 giorni di vacanza fino e compreso l'anno del compimento del 20° anno di età.

5. Altre disposizioni

Sulle altre questioni concernenti le condizioni di lavoro valgono le disposizioni del CCL.